

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse del docente **GIUSEPPE PERTICARO**, (C.F. PRTGPP68E13Z133D) nato a Baden (Svizzera) il 13.05.1968 e residente in Mottafollone alla Via Giovanni XXIII n.37/1, rappresentato e difeso dall'**avv. Vincenzo Perticaro** (C.F. PRTVCN71R23Z133N), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n.146 e che dichiara di volere ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 06.23.32.31.852, o al seguente indirizzo di posta elettronica: vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in calce al presente atto,

-appellante-

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- Il **DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rappresentante p.t.,

-appellati-

nonché nei confronti

della professoressa **MO LUCIANA**, residente in Serravalle Sesia (VC) in Corso Giacomo Matteotti n.228

-controinteressata appellata-

Per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva

Della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sez. III Bis, 11.02.2022, n.1685, pubblicata in data 11.02.2022, non notificata, ed emessa a definizione del giudizio avente R.G. n.8424/2019 (**cfr. allegato n.1**).

PREMESSO IN FATTO

1. Con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.138 del 03.08.2017, è stato pubblicato in Gazz. Uff. del 20.09.2017 n.220, il "*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della*

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n.208" (cfr. allegato n.2).

2. Il "Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali" è stato poi bandito con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 n.90 (cfr. allegato n.3).

3. Il docente Perticaro Giuseppe ha presentato domanda di ammissione al citato corso – concorso.

4. La prova preselettiva è svolta dal candidato Perticaro in data 23.07.2018.

5. Superata la prova preselettiva, l'esponente ha sostenuto la prova scritta lo scorso 18.10.2018.

6. Con nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019, sono stati individuati i criteri di abbinamento dei candidati alle commissioni esaminatrici per la prova orale (cfr. allegato n.4).

7. Con nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019, è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato sul sito del MIUR nella sezione dedicata al concorso in data 29.03.2019 (cfr. allegato n.5).

8. Il professore Giuseppe Perticaro era ricompreso nel suddetto elenco e quindi ammesso a svolgere la prova orale.

9. In data 29.04.2019 sono stati pubblicati sul sito del MIUR i calendari della prova orale, con l'abbinamento dei candidati alle commissioni/sottocommissioni nominate secondo i criteri previsti dalla prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019 (cfr. allegato n.5 cit.).

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

10. Alla data del 29.04.2019, il professore Perticaro è stato assegnato, in base ai criteri sopra descritti, alla commissione/sottocommissione “17 sottocommissione Lazio” (cfr. allegato n.6).

11. Con Decreto Dipartimentale n.738 del 20.05.2019, il Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha decretato l’integrazione dell’elenco allegato al Decreto Dipartimentale n.395 del 27.03.2019, inserendo nel suddetto elenco le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria; **assegnando: la prof.ssa Curatolo Emanuela alla sottocommissione n.33, la prof.ssa Di Rosa Annunziata alla sottocommissione n.34, la prof.ssa Mo Luciana alla sottocommissione n.35 e la prof.ssa Misiti Anna Maria Pia alla sottocommissione n.36.** (cfr. allegato n.7).

12. Analogamente, con Decreto Dipartimentale n.777 del 24.05.2019, è stata disposta una nuova integrazione dell’elenco allegato al Decreto Dipartimentale n.395 del 27.03.2019 con riferimento alla posizione della prof.ssa **Caiazza Lucia, assegnata alla sottocommissione n.0** (cfr. allegato n.8)

13. In data 31.05.2019, il ricorrente, prof. Perticaro Giuseppe, ha sostenuto la prova orale dinanzi alla Commissione “17 sottocommissione Lazio”, conseguendo il punteggio di 62/100 non sufficiente per il superamento della prova.

14. All’esito dell’esame, il ricorrente ha avanzato istanza di accesso agli atti (cfr. allegato n.9), ad oggi, non ancora riscontrata dall’Amministrazione precedente.

15. Atteso che l’inserimento delle professoresse Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana, Misiti Maria Pia e Caiazza Lucianell’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale e l’abbinamento delle stesse alle commissioni/sottocommissioni per lo svolgimento della suddetta prova appare essere avvenuto in spregio ai predeterminati criteri individuati nella citata nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019, per come meglio si specificherà *infra*, così determinando elusione dei suddetti anche nei confronti dell’ordigno ricorrente.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

16. Il prof. Giuseppe Perticaro ha inoltrato all'Amministrazione competente istanza di annullamento in autotutela al fine di notificare il Ministero e il Dipartimenti in merito all'elusione dei criteri riscontrati, così domandando l'annullamento degli atti compiuti in violazione di legge (**cf. allegato n.10**). In merito l'Amministrazione resistente, la quale è rimasta silente.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. Con il ricorso di primo grado, che quivi si intende integralmente riportato e trascritto (**cf. allegato n.11**), il docente Perticaro ha adito il TAR Lazio, sede di Roma, domandando **l'annullamento, previa sospensiva: a)** dei calendari della prova orali pubblicati sul sito del MIUR http://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml sito MIUR, "Prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicati i calendari della prova orale" con le 38 Commissioni/sottocommissioni) con il quale veniva assegnata al Prof. Giuseppe Perticaro la "17 sottocommissione Lazio" in data 29.04.2019 (**cf. allegato n.12**); **b)** del Decreto Dipartimentale n.738 del 20.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019", avente prot. m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 (**cf. allegato n.7 cit.**); **c)** del Decreto Dipartimentale n.777 del 24.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019" avente prot. m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019 (**cf. allegato n.8 cit.**); **d)** dei verbali e dei provvedimenti tutti della commissione "17 sottocommissione Lazio" relativi all'esame orale sostenuto dal professore Giuseppe Perticaro e redatti in data 31.05.2019, non conosciuti; **e)** di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.

2. Successivamente, anche all'esito del parziale accesso agli atti presso l'Amministrazione resistente, con motivi aggiunti proposti nel giudizio di primo grado (**cf. allegato n.13**), l'appellante Perticaro ha domandato l'annullamento, previa sospensiva: **a)** della graduatoria generale di merito relativa al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017) (**cf. allegato n.14**); **b)** del decreto del Dipartimento per il sistema educativo di

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. m_pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019 relativo alla pubblicazione graduatoria generale di merito **(cfr. allegato n.15)**; **c)** dell'avviso di pubblicazione della graduatoria del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO FUFFICIALE.U.0035372.01-08-2019 **(cfr. allegato n.16)**; **d)** verbale n.4 delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale della Sottocommissione n.17 datata 31.05.2019 e conosciuto dal ricorrente solo in data 30.09.2019 **(cfr. allegato n.17)**; **e)** della tabella riepilogativa della prova sostenuta dal candidato Giuseppe Perticaro **(cfr. allegato n.18)**; **f)** di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.

3. Con Ordinanza n.7553/2019, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio attraverso i pubblici proclami. L'appellante ha provveduto ad integrare il contraddittorio, come disposto nell'Ordinanza istruttoria **(cfr. allegato n.19)**.

4. Alla successiva camera di consiglio del 10.01.2020, dato atto della regolarità dell'integrazione del contraddittorio, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive e rimessa al merito, discusso poi lo scorso 25.01.2022.

5. Con la decisione quivi gravata, che si contesta *in toto*, il Giudice di Primo grado ha rigettato il ricorso proposto, ritenendo opportuno respingere le doglianze dell'appellante, ritenendo legittimo l'operato dell'Amministrazione e, al contempo, ha asserito la specifica mancanza del pregiudizio derivante dalla manomissione degli abbinamenti.

Ciò non può essere in alcun modo condiviso, stante la puntualità delle censure mosse dall'odierno appellante, comprovate finanche da una perizia tecnica di parte, svolta da un tecnico in merito all'evidenza della manomissione degli abbinamenti, per come meglio si specificherà in punto di diritto.

6. Per il che, necessario appare l'intervento di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, affinché annulli e/o riformi, previa sospensiva, la sentenza impugnata per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. SULL'ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA GRAVATA.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

I.A. SULLA VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ABBIANAMENTO DEI CANDIDATI ALLE SOTTOCOMMISSIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE.

Con il primo motivo di ricorso proposto dinanzi al Primo Giudice, è stata sollevata l'aperta violazione delle norme concorsuali in merito all'assegnazione dei candidati alle commissioni esaminatrici per la prova orale.

Nel caso in esame, era accaduto che l'Amministrazione – a seguito dell'abbinamento dei candidati che avevano superato la prova scritta alle rispettive commissioni – aveva proceduto ad inserire altri 5 candidati nell'elenco degli idonei allo svolgimento delle prove orali.

L'abbinamento dei 5 ulteriori candidati è avvenuto in totale spregio dei criteri previsti dalla medesima Amministrazione.

Nonostante ciò, il Collegio di primo grado ha ritenuto che *“Tuttavia, ad avviso del collegio, la circostanza di cui sopra, ossia la sopravvenienza di una necessità di rettifica, non era disciplinata dalle norme del concorso, per cui rimaneva nella discrezionalità dell'amministrazione decidere se riassegnare tutti i candidati a diversa commissione, derivandone un differimento delle prove orali di almeno 20 giorni, onde rispettare la prescrizione di cui all'art. 9, comma 7, del Bando (preavviso di almeno 20 giorni prima dell'inizio della prova), ovvero mantenere l'ordine già deciso confermando per tutti la commissione di assegnazione.” (cfr. allegato n. 1 cit.)*

Ciò non può essere condiviso per i seguenti ordini di ragioni.

Come già specificato nel ricorso di primo grado, che qui vi si intende integralmente riportato e trascritto, per la prova orale, l'abbinamento dei candidati alle commissioni d'esame doveva e sarebbe dovuto avvenire secondo i criteri individuati nella nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019.

Segnatamente, con la suddetta nota è stato specificato che: *“I candidati ammessi alla prova orale verranno abbinati ad una delle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici secondo i seguenti criteri.*

L'elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta verrà ordinato per codice fiscale di ciascuno in ordine alfabetico.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

I codici fiscali verranno quindi assegnati uno alla volta, in ordine di elenco, alle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici.

Si abbinerà, in sequenza, il primo candidato dell'elenco alla commissione iniziale, il secondo candidato alla sottocommissione n. 1, il terzo candidato alla sottocommissione n. 2 ecc. fino alla distribuzione di tutti i candidati in tutte le commissioni in tutte le 38 commissioni/sottocommissioni costituite.

Più nello specifico, alla commissione iniziale saranno assegnati candidati n.1, n.39, n.77 ecc.; alla sottocommissione n.1 i candidati n.2, n.40, n.78 ecc. alla sottocommissione n.2 i candidati n.3, n.41, n.79 ecc. fino a esaurimento dell'elenco.

Ciascuna commissione/sottocommissione convocherà i candidati assegnati a partire dalla lettera "M". I calendari delle convocazioni verranno pubblicati sul sito internet del Ministero nella sezione dedicata al concorso. La pubblicazione dei suddetti avvisi ha valore di notifica a tutti gli effetti."(cfr. allegato n.4 cit).

A seguito della correzione delle prove scritte, con il Decreto Dipartimentale n.395 del 27.03.2019 è stato pubblicato l'elenco dei 3795 candidati ammessi a sostenere la prova orale. I candidati sono stati inseriti simultaneamente e ordinati in ordine alfabetico secondo il criterio del codice fiscale.

Giova sottolineare che nessun elenco ufficiale di tutti i candidati ammessi alla prova orale ordinati secondo i criteri sopra citati è stato mai pubblicato dal Ministero resistente.

Qui la prima violazione del principio di trasparenza al cui rispetto è sempre chiamata l'Amministrazione procedente.

Alla data del 29.04.2019, il prof. Perticaro risultava essere abbinato alla commissione "17 sottocommissione Lazio", come indicato nel calendario delle prove orali pubblicato sul sito del MIUR, nella sezione dedicata al concorso in oggetto (http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml).

Successivamente, come approfondito in punto di fatto, con il Decreto Dipartimentale n.777 del 24.05.2019 ed con il Decreto Dipartimentale n.738 del 20.05.2019, l'elenco allegato al Decreto Dipartimentale n.395 del 27.03.2019 è stato integrato e pertanto sono stati ammessi alla prova orale ulteriori 5 (cinque) candidati.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Gli ulteriori candidati integrati sono stati inseriti quindi nell'elenco allegato al Decreto Dipartimentale n.395 del 27.03.2019.

L'inserimento degli stessi avrebbe dovuto comportare un diverso abbinamento degli esaminandi alle commissioni delle prove d'esame nel rispetto dei criteri individuati con la nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019.

Ed invece, con i Decreti Dipartimentali n.777 e n.738 citati, i candidati integrati sono stati assegnati arbitrariamente alle commissioni d'esame.

L'aperta violazione dei criteri di abbinamento è stata finanche comprovata a mezzo perizia del perito di parte, che – simulando l'algoritmo utilizzato dalla mesedima Amministrazione ricorrente- ha specificato quale avrebbe dovuto essere il corretto abbinamento di ogni candidato, in base ai criteri dettati dallo stesso Ministero (**cf. allegato n.20**).

Ed infatti, qualora fossero stati rispettati i criteri di abbinamento previsti a priori da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'assegnazione dei candidati alle commissioni/sottocommissione sarebbe stata ben diversa.

A titolo esemplificativo, si procede a mettere a confronto la situazione dell'odierno ricorrente, prof. Giuseppe Perticaro, e quella della professoressa Mo Luciana.

In applicazione dei criteri previsti dalla nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019, a seguito dell'integrazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato il 27.03.2019, il candidato Giuseppe Perticaro avrebbe dovuto sostenere il proprio esame orale dinanzi alla Commissione "22 sottocommissione Lombardia". Ed invece, il ricorrente è stato abbinato alla Commissione "17 sottocommissione Lazio.

Analogamente, la professoressa Mo Luciana avrebbe dovuto essere abbinata alla Commissione "25 sottocommissione Piemonte" e non arbitrariamente alla Commissione "35 sottocommissione Veneto", come invece è avvenuto con il Decreto Dipartimentale n.738 del 20.05.2019.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Il mancato inserimento dei 5 candidati, pertanto, lungi dall'essere un mero errore materiale, ha evidentemente ed inevitabilmente viziato l'intera procedura di abbinamento dei candidati alle commissioni esaminatrici, in violazione agli stessi principi che il bando di concorso intendeva espressamente tutelare ovvero l'imparzialità, trasparenza, correttezza e buon andamento dell'azione della P.A.: per garantire il rispetto di tali fondamentali principi dell'azione amministrativa sarebbe stato sufficiente inserire i nominativi dei 5 candidati sopra menzionati e procedere ad un nuovo abbinamento di tutti i candidati alle loro naturali commissione/sottocommissione; ciò sarebbe dovuto e potuto avvenire anche in virtù del fatto che tutte le prove orali non erano ancora iniziate. Da ciò ne consegue, con tutta evidenza l'assoluta illegittimità dell'abbinamento e dei successivi atti consequenziali per chiara violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e buon andamento dell'azione della P.A..

Come specificato nello stesso decreto, proprio al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità della procedura concorsuale, venivano a priori escluse possibili richieste di variazione della sede assegnata per lo svolgimento della prova. Ne consegue che la corretta applicazione della procedura avrebbe permesso di escludere qualsivoglia tentativo di orientare l'assegnazione dei candidati verso una commissione piuttosto che un'altra.

Ebbene, l'algoritmo, per come formulato, avrebbe garantito l'abbinamento casuale dei candidati ammessi all'orale purché fosse rispettato il presupposto indefettibile dell'inserimento simultaneo di tutti 3800 candidati ammessi a sostenere la prova orale, che ordinati per codice fiscale venivano assegnati uno alla volta, in ordine di elenco, alle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici; il mancato inserimento di uno o più candidati ammessi alla prova orale, come avvenuto nel caso in questione, avrebbe chiaramente generato un sistema di abbinamento erroneo in quanto non trasparente e imparziale e, pertanto orientabile, nel senso che avrebbe permesso di orientare l'abbinamento dei candidati ad una commissione/sottocommissione diversa da quella "naturale".

In altre parole, per meglio comprendere in concreto la vicenda, se si fosse voluto abbinare il candidato n.5 con la commissione n.3, era sufficiente non inserire nell'algoritmo (rectuis, non caricare nel "sistema"), i primi due candidati che lo precedevano, così che il candidato

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

originariamente inserito quale n.3 diveniva n.1 e perciò, assegnato alla prima delle commissioni, mentre il candidato originariamente inserito al n.5 diveniva n.3 e perciò, assegnato alla terza commissione, con l'inevitabile conseguenza che il candidato originariamente inserito al n.6 diventava n.4 che veniva assegnato non alla sua commissione naturale (la n.6, predeterminata secondo i criteri oggettivi dell'algoritmo), ma alla commissione n.4, e così via per i successivi candidati in elenco, "spostati" tutti in dietro di due posizioni, quindi di due commissioni.

Detta questione si è verificata nel caso in questione dove l'omesso iniziale inserimento di 5 candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia e Caiazza Lucia, immesse successivamente, le prime quattro con D.D.G. 738 del 20.5.2019 (m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019) e la quinta con D.D.G. 777 del 24.5.2019 (m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019), facevano automaticamente "scivolare" tutti gli abbinamenti, come diligentemente rilevato dalla consulenza di parte dell'Arch. Gregoire Kourtis (**cf. allegato n.20 cit.**). In particolare, il ricorrente, per effetto dell'omesso inserimento delle cinque candidate che lo precedevano in ordine alfabetico/codice fiscale, anziché al posto 2721 (abbinato alla commissione naturale n.22 Lombardia) veniva inserito al posto n. 2716 e, pertanto, abbinato illegittimamente alla commissione n.17 Lazio.

La questione, anche in considerazione della diversa collocazione territoriale delle commissioni e, soprattutto, della disuguale percentuale di promossi tra le diverse commissioni/sottocommissioni, non è propriamente e chiaramente una questione meramente formale.

Sotto tale aspetto, basti pensare che la commissione n.17 Lazio si è distinta, particolarmente, per una notevole percentuale di bocciati degli ammessi alla prova orale, in media, superiore a quella di altre commissioni/sottocommissioni.

Nonostante la precisa indicazione delle violazioni denunciate, il Primo Giudice, pur ammettendo la contestata violazione, liquidava celermente la questione ritenendo l'operato dell'Amministrazione legittimo, con la seguente motivazione: "*...neppure è dimostrato specificatamente in che modo l'assegnazione a diversa commissione avrebbe in qualche modo*

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

garantito il buon esito della prova finale per la ricorrente. All'uopo è chiaramente insufficiente un generico riferimento al fatto che la commissione de qua sarebbe stata più severa di altre..”

Secondo il Giudice di prime cure, quindi, lo spostamento del candidato-ricorrente dalla commissione che doveva essergli assegnata secondo i criteri stabiliti nel bando ad un'altra sottocommissione, in assenza di una prova specifica sull'eventuale esito favorevole della prova orale (c.d prova diabolica, impossibile da fornire), non avrebbe sostanzialmente violato alcun principio.

Orbene, l'Onorevole Intestata Autorità ha costantemente sancito il principio secondo cui la fissazione dei criteri e delle modalità di assegnazione risponde ai principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità perseguita dal legislatore, il quale ritiene che la predeterminazione dei criteri in un momento antecedente sia l'unica a garantire che i criteri non favoriscano o sfavoriscano alcuni concorrenti ed evita, altresì, che possa sorgere anche solo il sospetto che si possa favorire o sfavorire un determinato candidato.

Ciò posto, la violazione di tali principi, pur in assenza di specifiche prove di un eventuale esito favorevole, è *in res ipsa loquitur* in contrasto con i principi su richiamati che si concretizzano nel principio di immutabilità della Commissione giudicatrice nelle procedure di reclutamento per il pubblico impiego.

D'altra parte se così non fosse, non si comprenderebbero le finalità della previa fissazione dei criteri di assegnazione che è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

Ed infatti, il mancato rispetto e/o l'evidente elusione dei criteri previsti per l'abbinamento dei candidati alle commissioni/sottocommissioni, al momento dell'integrazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ha determinato lo stravolgimento dell'ordine precostituito, inficiando inesorabilmente gli atti svolti, così ponendoli in aperto contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità, legalità e parità di trattamento, a cui l'agere amministrativo deve sempre anelare e in particolar modo in caso di procedure concorsuali pubbliche, sanciti dall'art. 35, co. 3 lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 30.05.2001.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Come noto, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, volte all'accertamento della professionalità richiesta, devono conformarsi ai seguenti principi previsti dal citato art. 35, co. 3 lett. a) del D.Lgs. n.165 del 30.05.2001:

*“a) **adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;***

*b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;***

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) omissis

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.”

E quand'anche si ritenesse di accogliere le argomentazioni del Giudice di primo grado, secondo il quale l'Amministrazione avrebbe voluto agire nel rispetto dei *“criteri di economicità, speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa”* lasciando *“immutati gli abbinamenti già pubblicati”*, si riscontrano comunque gravi contraddizioni ed irregolarità.

Non risulta rispondente al vero infatti, – come all'opposto rilevato dal Giudice di prime cure - che la tardiva emersione di nuovi candidati ammessi alla prova orale - necessitasse di una specifica previsione nel bando per operare gli abbinamenti alle sottocommissioni. Il bando prevedeva un **solo, unico e legittimo - per ogni possibile caso** - criterio di abbinamento: il codice fiscale. E non si spiega perché questo criterio non dovesse essere applicato anche al novello gruppo dei *“ritrovati”* candidati. Difatti, anche senza modificare l'intero sistema degli abbinamenti pregressi, quindi mantenendo inalterata la procedura concorsuale e senza alcuno slittamento degli esami previsti, si sarebbe potuto e dovuto, applicare il criterio di

12

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

abbinamento rimanendo **imparziali ed oggettivi nelle nuove assegnazioni**. Questo seguendo due possibili strade.

- **Assegnando i 4 + 1 candidati alle commissioni che sarebbero state loro attribuite senza “l’errore” (cfr. allegato n.20 cit.)**. Perciò, Curatolo Emanuela sarebbe dovuta essere assegnata alla commissione 16 (Lazio) invece che alla 33 (Sicilia); Caiazzo Lucia alla commissione 2 (Calabria) invece che alla 0 (comm. madre); Di Rosa Annunziata alla commissione 33 (Sicilia) invece che alla 34 (Toscana); Mo Luciana alla commissione 25 (Piemonte) invece che alla 35 (Veneto); Misiti Anna Maria Pia alla commissione 26 (Puglia) invece che alla 35 (Veneto). Tutto questo aggiungendo ogni candidato alla propria commissione “naturale” e senza modificare gli altri abbinamenti.
- **Ovvero, assegnando i 4 + 1 candidati alle commissioni seguendo il criterio del codice fiscale, così come previsto dal bando, sul nuovo elenco di 5 anziché su tutto l’elenco degli ammessi agli orali**. Perciò, Curatolo Emanuela alla commissione 0 (comm. madre) invece che alla 33 (Sicilia); Caiazzo Lucia alla commissione 1 (Calabria) invece che alla 0 (comm. madre); Di Rosa Annunziata alla commissione 2 (Calabria) invece che alla 34 (Toscana); Mo Luciana alla commissione 3 (Calabria) invece che alla 35 (Veneto); Misiti Anna Maria Pia alla commissione 4 (Campania) invece che alla 36 (Veneto).

Giova ripetere. Tutto questo, sarebbe potuto e dovuto eseguirsi, agendo nella massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e quindi legalità, senza la necessità **dunque, di creare ad hoc un illegittimo e perciò arbitrario criterio di abbinamento (criterio peraltro, mai rivelato dall’amministrazione resistente nel corso dell’intero procedimento amministrativo di reclutamento)**.

Tale obbligo, in effetti, diversamente da quanto sostenuto dal Tar Lazio, è previsto dalla normativa, così come è prevista la necessaria pubblicità sul criterio seguito per gli abbinamenti tra candidati e sottocommissioni.

Evidente come nel caso di specie, i principi di legalità, imparzialità, oggettività e trasparenza e ancor prima la *lex specialis* della procedura concorsuale in commento siano stati apertamente violati, stante dall’alterazione e l’elusione dei criteri previsti per l’abbinamento dei candidati alle commissioni d’esame.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Tutto quanto innanzi ha determinato l'inaccettabile disparità di trattamento tra i candidati di una procedura concorsuale pubblica.

A ciò consegue l'incontrovertibile lesione degli interessi legittimi dell'ordigno ricorrente, nonché dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso dall'art.97 della Costituzione, stante l'elusione dei criteri previsti dalla procedura di selezione, che hanno determinato la distrazione del ricorrente dalla propria commissione naturale: la "22 sottocommissione Lombardia"!

Come noto, in merito, l'orientamento di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato è granitico nel sostenere che le prescrizioni stabilite nella *lex specialis* vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole risultino inopportunamente o incongruamente formulate (**tra le altre si veda Cons. St., Sez. V, 30 settembre 2010 n.7217 e Cons. St., Sez. V, 22 marzo 2010, n.1652**).

In aggiunta, *"il principio di legalità che connota l'azione dei pubblici poteri va letto in una duplice declinazione: in senso proprio, secondo cui non può darsi esercizio legittimo di potere senza che sussista una specifica fonte legislativa legittimante; ma anche nel senso che, ove detta fonte legislativa sussista e, come nella fattispecie oggetto di causa, l'esercizio del potere sia vincolato al verificarsi di taluni presupposti fattuali, l'Amministrazione non potrebbe, dopo aver riscontrato la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, sottrarsi legittimamente al suo esercizio."*(cfr. C.d.S, sez. VI, **19.01.2017, n.231**).

Erra pertanto il Giudice di Primo Grado a ritenere operante in questo frangente la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, in frontale contrasto con i criteri previsti dalla stessa normativa prevista.

È quindi evidente come la Sotto-commissione n.17 Lazio non era competente per esaminare il docente Perticaro, per tutti i motivi sopra evidenziati.

Necessario pertanto si palesa l'intervento di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato affinché intervenga per annullare e/o riformare la decisione oggetto di impugnazione.

I.B. SULL'ONERE DELLA PROVA E SUL DANNO SUBITO DALL'APPELLANTE.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Analogamente, dubbia appare la censura in merito alla mancata dimostrazione dell'operato della Commissione esaminatrice, innanzi a cui l'appellante Perticaro ha sostenuto l'esame orale.

Si evidenzia anche in questa sede quanto già sollevato nel ricorso per motivi aggiunti, che quivi si intende integralmente riportato e trascritto, ove si è proceduto ad evidenziare come nei verbali, ostesi dalla Pubblica Amministrazione, non erano riportate le risposte fornite dal docente alle domande degli esaminatori **(cfr. allegato n.13 cit.)**.

Per il che, è quindi evidente l'odierno appellante è stato posto nell'impossibilità di dimostrare la correttezza della propria prova orale dinanzi al Giudice di Primo grado, che invece addossa al ricorrente un onere delle prova a cui lo stesso non può adempiere.

Sul punto, appare opportuno precisare, come in caso di vizi nell'assegnazione alla Commissione "naturalmente" competente, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha precisato come il ricorrente non è tenuto a dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, laddove sussistente – come nel caso in esame – determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità della sua ripetizione **(cfr. C.d.S., sez. VI, 24.07.2019, n.5239)**.

Perciò, evidente è l'abbaglio in cui è incorso il primo Giudice, nonché la necessità di annullamento e/o riforma, previa sospensiva della sentenza gravata.

Errore che diviene ancor più evidente se si considera che nella sentenza gravata il Giudice di Primo grado giunge finanche ad esaminare profili non contestati nella domanda introduttiva.

Ed infatti, appaiono non conferenti alla vicenda in esame, le questioni affrontate nella sentenza gravata e relative all'espressione del giudizio numerico e alla definizione dei criteri di valutazione.

Pertanto estranea al giudizio di primo grado appare la giurisprudenza citata dal Giudice di Primo grado.

Anche con riferimento a questo secondo aspetto, necessario ed opportuno apparrebbe l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, della sentenza in commento.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

I.C. SULLA DOCUMENTAZIONE NON OSTESA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.

In ultimo appare opportuno avanzare censure in merito alla decisione del Giudice di Primo grado, il quale ha ritenuto che *“Sotto il primo profilo, è noto che al fine di contestare la mancata ostensione di documenti utili a fini difensionali è necessario esperire i rimedi specifici previsti dal c.p.a.. Sotto il secondo profilo, è evidente che una incompleta o inesatta esecuzione dell’accesso agli atti non può rappresentare, di per sé, un valido motivo di doglianza per contestare l’esito di una prova di un concorso pubblico.” (cfr. allegato n.1 cit.).*

Segnatamente, l’appellante aveva domandato l’ostensione:

- Del verbale redatto in sede di esame del docente Perticaro Giuseppe, indicante le domande poste al candidato e le risposte fornite dallo stesso;
- Del documento contenente le motivazioni relative all’assegnazione del punteggio di 62/70esimi;
- Dell’elenco delle domande stilate dalla 17 sottocommissione Lazio da sottoporre ai candidati esaminati il 31.05.2019;
- Dei criteri di valutazione dei candidati fissati dalla 17 sottocommissione Lazio;
- Di ogni documentazione relativa all’esame in oggetto;
- Di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

In data 30.09.2019, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti avanzata dal docente Perticaro Giuseppe lo scorso 05.06.2019 (cfr. allegato n.9 cit.).

Con nota avente prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO.UFFICIALE.U. 0043021.30-09-2019, il citato Dipartimento ha osteso la seguente documentazione (cfr. allegato n.21):

- a.** Copia del verbale della seduta della prova orale della sottocommissione 17 (cfr. allegato n.17 cit.);
- b.** Copia della griglia di valutazione individuale del ricorrente docente Giuseppe Perticaro (cfr. allegato n.18 cit.);
- c.** Copia delle direttive del Presidente coordinatore per lo svolgimento della prova orale (cfr. allegato n. 21).

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

All'esito dell'analisi della documentazione ostesa dal Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, occorre sin da subito specificare che la documentazione ostesa è parziale rispetto a quella richiesta dal ricorrente.

In primis, si evidenzia che **il suddetto Dipartimento ha omesso di fornire all'istante il verbale contenente anche le riposte fornite dal candidato Giuseppe Perticaro in sede di esame** nonché le motivazioni alla base dell'assegnazione del determinato punteggio, riportato nella griglia di valutazione.

Ciò contrasta espressamente non solo con la *lex specialis* del concorso nazionale in esame ma anche con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto.

Segnatamente, nel documento "Protocollo per lo svolgimento della prova orale", fornito in copia dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al ricorrente in data 30.09.2019, sono specificate le modalità di svolgimento della prova orale.

Occorre sin da subito precisare che nel suddetto Protocollo è richiamato il "Quadro di riferimento per la prova orale" emanato dal Comitato Tecnico scientifico in data 07.05.2019.

Ebbene anche questo documento non è stato prodotto da controparte.

Ciò posto, si specifica che lo stesso Ministero attribuisce al "Protocollo per lo svolgimento della prova orale" il valore di "Direttiva per le sottocommissioni esaminatrici, al fine di ridurre al minimo le disparità di trattamento tra i candidati considerata la natura giuridica del concorso".

Orbene, i suddetti indirizzi non appaiono rispettati nel caso *de quo*.

Ed infatti, come precisato nella parte seconda del Protocollo sopra citato e denominata "PARTE SECONDA: SVOLGIMENTO DELLA PROVA" è precisato che "concluso l'esame, il candidato, insieme all'eventuale pubblico, verrà fatto accomodare fuori dall'aula e **la commissione ne valuterà la prova sulla base della scheda di valutazione costruita nel rispetto dei criteri e dei pesi stabiliti dal CTS**" (cfr. allegato n.22).

Nei documenti ostesi non v'è prova della valutazione né delle motivazioni che hanno portato la Commissione valutatrice ad esprimere la votazione data nella griglia di valutazione relativa al ricorrente.

Si sottolinea pertanto la mancanza della documentazione relativa:

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

- a.** Alle risposte fornite dal candidato Perticaro Giuseppe;
- b.** Alla valutazione delle motivazioni che hanno portato la Commissione valutatrice ad esprimere la votazione indicata nella griglia quivi impugnata;
- c.** Al Quadro di riferimento per la prova orale emanato dal Comitato Tecnico scientifico in data 07.05.2019.

La documentazione mancante rende di fatto impossibile offrire al Primo Giudice un quadro comparativo dell'esame effettivamente sostenuto dal ricorrente con i criteri stabiliti dal Comitato Tecnico scientifico in data 07.05.2019 e con le motivazioni sottese dalla Sottocommissione 17 alla valutazione attribuita al ricorrente.

L'illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati emerge quindi *ictu oculi*, atteso inoltre che nel "Protocollo per lo svolgimento della prova orale" sono indicati esclusivamente i range numerici e non anche i criteri di assegnazione degli stessi.

Evidente è quindi l'illegittimità e l'illogicità manifesta della valutazione espressa, e quivi contestata e di cui se ne chiede l'annullamento, dalla Sottocommissione 17 peraltro illegittima per tutte le motivazioni sopra indicate.

Per il che, stanti gli evidenti profili di illogicità, irragionevolezza sconfinanti finanche nel vizio di eccesso di potere, necessario ed urgente si palesa l'intervento di codesto Ecc.mo Collegio.

Come noto, sul punto, con diverse pronunce, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che: *"questo Consiglio (tra le tante, si veda da ultimo sez. IV, 23 maggio 2016, n.2110) in relazione a giudizi afferenti a prove di esame o di concorso, essendosi condivisibilmente rilevato che:*

1) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti" (cfr. C.d.S., Sez. IV, del 5 gennaio 2017, n.11 ex multis C.d.S., sez. IV, 23 maggio 2016, n.2110).

Tutto quanto innanzi è stato sottoposto all'attenzione del Primo Giudice, con il ricorso per motivi aggiunti.

Orbene, sul punto, il medesimo Giudice di Primo grado aveva ordinato alla Pubbliche Amministrazione resistente l'ostensione della documentazione richiesta, con Ordinanza n.7553/2019 pubblicata in data 20.11.2019 (cfr. allegato n.19 cit.).

Adempimento non onerato dall'Amministrazione.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Ed infatti nella memoria depositata in vista dell'udienza del 10.1.2020, l'appellante ha provveduto ad evidenziare che l'Amministrazione convenuta non aveva ottemperato all'ordine di deposito in giudizio della relazione e dei documenti indicati entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, e quindi entro il 06.12.2019 e che il suddetto ordine non era stato adempiuto dal MIUR neanche successivamente.

Ed infatti, ancora oggi, i documenti richiesti non risultano essere stati depositati in giudizio.

Evidente è l'elusione dell'Ordinanza n.7553/2019 da parte dell'Amministrazione centrale.

Come noto, per pacifico orientamento giurisprudenziale, l'elusione delle statuzioni contenute in un'ordinanza cautelare comporta la nullità dell'atto violativo od elusivo del giudicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-septies della L. n. 241/1990 ss.mm.ii (**cfr. TAR Lombardia, Milano, 12.01.2016, n.48**).

Nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito, giusto il disposto di cui all'art.31, comma 4, c.p.a. sulla base di una supposta equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare (**cfr. C.d.S., sez. V, 07.06.2013, n.3133, nello stesso senso C.d.S., sez. VI, 17 luglio 2008, n.3606; C.d.S., sez. VI, 4 giugno 2007, n.2950; C.d.S., sez. V, 24 luglio 2007**).

Sul punto, il Giudice di Primo grado pare non aver considerato l'ordine dal medesimo impartito, così poi procedendo ad omettere la valutazione dell'operato contestato della Pubblica Amministrazione resistente.

Anche per il che, necessario appare l'intervento di codesto Ecc.mo Collegio al fine di emendare i vizi quivi evidenziati.

I.D. SUL MANCATO RISCONTRO DELL'ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROPOSTA.

Con riferimento all'istanza di autotutela presentata in data 13.06.2019, ove il ricorrente aveva invitato istanza di annullamento in autotutela alla competente Amministrazione domandando l'intervento espresso nel caso *de quo*, l'amministrazione procedente non ha provveduto a riscontrarla.

Sul punto, il Giudice di primo grado ha avallato l'agere amministrativo.

Anche sul punto l'arresto del TAR Lazio non appare condivisibile.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Come noto, l'inerzia della P.A. nel caso *de quo* contrasta inesorabilmente con l'obbligo per la stessa ex art.2 della L. n.241/1990 ss.mm.ii. di concludere il procedimento amministrativo iniziato su istanza di parte mediante un provvedimento espresso.

L'obbligatorietà della conclusione del procedimento è stata peraltro ribadita in sede giurisprudenziale.

Ed infatti, come sancito dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, "*l'obbligo giuridico di provvedere - ai sensi dell'art.2 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'art.7 della legge 18 giugno 2009, n.69 - sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione"* (cfr. C.d.S., sez. IV, 30.07.2017, n.3234; ex multis C.d.S., sez. V, 22.01.2015, n.273; C.d.S., sez. V, 03.06.2010, n.3487).

La violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento e quindi il mancato e parziale riscontro alle istanze avanzate all'Amministrazione procedente ha ulteriormente scalfito il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art.24 della Costituzione.

Ed infatti, la parziale ostensione della documentazione richiesta e il mancato riscontro all'istanza di annullamento in aututela, hanno limitato la conoscenza degli atti che atteggiano la procedura *de qua*, così non consentendo la possibilità di esperire gli strumenti di tutela previsti dall'Ordinamento stante la mancata conoscenza della documentazione delle statuizioni della P.A. resistente sul punto.

Anche per il che, si chiede l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, del decisione gravata.

II. ISTANZA DI SOSPENSIVA.

Evidente è il *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso in appello.

Parimenti manifesto è il *periculum in mora* subito e *subendo* dall'appellante.

Ed infatti, non può sottacersi in questa sede, come la distrazione del candidato dalla propria commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia" abbia inesorabilmente inficiato l'esito della procedura concorsuale.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Necessario ed urgente si palesa la sospensione di tutti i provvedimenti impugnati e l'adozione delle misure cautelari idonee a consentire la sospensione degli effetti della sentenza gravata, nonché l'espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

In disparte i vizi sollevati nei motivi di ricorso in appello, e di ricorso introduttivo e che quivi si intengono integralmente riportati e trascritti in ossequio al principio di brevità degli atti ex art.3 c.p.a., appare opportuno sottolineare come la commissione "17 sottocommissione Lazio" si sia particolarmente distinta per una notevole percentuale di candidati che non sono stati ritenuti idonei alla graduatoria finale di merito come previsto dal bando e ss.mm.ii.

Ciò ha ulteriormente acuito il danno sofferto dall'appellante.

Si osserva, infatti, che durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso parte dell'appellante subirebbe, per effetto degli atti impugnati, un pregiudizio grave ed irreparabile, che farebbe venir meno l'utilità del ricorso e l'effettività del diritto della parte ricorrente. Ed invero, il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in *re ipsa*, concretandosi nella perdita di una fondamentale ed irripetibile occasione di carriera.

Anche per il che si insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati e idonei a consentire l'espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

III. ISTANZA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Considerato che, per il ricorso di primo grado nonché il ricorso per motivi aggiunti presentato, il TAR Lazio sede di Roma ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in questa sede, il sottoscritto difensore chiede di essere autorizzato alla notificazione per pubblici programmi del ricorso in appello, qualora codesto ecc.Mo Consiglio di Stato dovesse ravvisarne la necessità.

Per tutto quanto innanzi, il professore Giuseppe Perticaro, come sopra rappresentato e difeso

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

CHIEDE

l'accoglimento del presente ricorso in appello, unitamente all'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, ivi compresa la richiesta di espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

Con vittoria di spese diritti ed onorari di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario.

Si producono i seguenti documenti in copia:

2. Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.138 del 03.08.2017;

3. Decreto del Direttore Generale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 n.90;

4. Nota prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019;

5. Nota prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019;

6. Elenco candidati abbinati alla "17 sottocommissione Lazio";

7. Decreto Dipartimentale n.738 del 20.05.2019;

8. Decreto Dipartimentale n.777 del 24.05.2019;

9. Istanza accesso atti del 05.06.2019;

10. Istanza di annullamento in autotutela del 13.06.2019;

11. Ricorso introduttivo;

12. Calendari della prova orali pubblicati sul sito del MIUR
http://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml sito MIUR;

13. Ricorso per motivi aggiunti di primo grado;

14. Graduatoria generale di merito relativa al concorso nazionale;

15. Decreto n. m_pi.AOODPIT 1205 DEL 1.08.2019;

16. Avviso prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0035372.01-08-2019;

17. Verbale n.4 Sottocommissione n.17 datata 31.05.2019;

18. Tabella riepilogativa della prova sostenuta dal candidato Giuseppe Perticaro;

19. Ordinanza TAR Lazio n.7553/2019;

20. Perizia arch. Koutis;

21. Riscontro accesso atti Ministero Istruzione, Università e Ricerca;

22. Protocollo per lo svolgimento della prova orale.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini n. 146 – Cap. 00195 – Roma

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso afferisce la materia del pubblico impiego e che pertanto il C.U. versato è pari a 487,50 euro.

Con ogni riserva.

Con osservanza.

Roma, 12.04.2022

Avv. Vincenzo Perticaro